

Direzione Regionale del Lazio

*Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali*

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

(AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MENSA E DEL BAR PRESSO L'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE)



(Sede della UP ROMA in Via R. Costi n° 60- ROMA)

**INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO E MISURE
ADOPTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
(L.123/07 - art. 26 del D. Lgs. 81/08)**

INDICE GENERALE

1) Introduzione.....	3
2) Campo di applicazione.....	5
3) Normativa di riferimento.....	7
4) Definizioni	7
5) Struttura del DUVRI.....	9
6) Modello del DUVRI adottato	9

1. Introduzione

Il D.lgs. 9 Agosto del 2008 n°81 art. 26 prevede una serie di adempimenti per la gestione dei rischi derivanti dalle attività in appalto o contratto d'opera; in particolare ai commi:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

❖ acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

❖ acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47(N) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter. In tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio

dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Il presente documento viene redatto al fine di dare attuazione a quanto prescritto dal Dlgs. 81/2008 art. 26 comma 3 ovvero alla promozione della cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure ed interventi di prevenzione e protezione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed a stimare i costi della sicurezza derivanti dall'adozione di misure al fine di eliminare o, ove non possibile ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni (comma 5 art. 26 Dlgs. 81/08). Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Il comma 3 dell'art. 26 (modifica introdotta dall'art. 16 del Dlgs . 81/08) esplicita la dinamicità del documento, ovvero, il documento evolve dinamicamente in funzione dello sviluppo delle attività o/e all'ingiungersi di nuove attività integrandole di volta in volta, attraverso attività di cooperazione e coordinamento tra i Datori di Lavoro, con le indicazioni di ulteriori misure ed azioni di prevenzione necessarie a garantire la sicurezza e salute dei lavoratori.

Il seguente DUVRI risponde alle finalità di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Ai fini di una corretta stesura del DUVRI è necessario uno scambio di informazioni tra i diversi Datori di lavoro al fine dell'individuazione dei rischi interferenti e delle misure di prevenzione e protezione da adottare.

Il DUVRI deve essere aggiornato a seguito di cambiamenti lavoratori anche in corso d'opera.

2. Campo di Applicazione

Il presente documento si applica nei casi in cui l'Agenzia delle Entrate si configura come committente, ai luoghi e locali di lavoro della committenza.

In relazione alla definizione di interferenza lavorativa si può far riferimento alla Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCPLSF), nella quale è precisato che si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi

presenti nei luoghi in cui sarà espletato il lavoro/servizio/fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore;
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Appaltatori diversi;
- esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare l'Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Si possono distinguere inoltre:

- rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore;
- rischi in uscita: rischi specifici presenti nella normale attività del Committente, non presenti normalmente nell'attività dell'Appaltatore:
- rischi da contiguità fisica e di spazio: derivati da sovrapposizioni di più attività svolte da diversi Appaltatori;
- rischi da commissione: derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (a differenza dell'ordinaria operatività dell'Appaltatore).

Ai fini del presente documento, si definisce interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi.

Restano esclusi dal presente documento i rischi propri dell'attività di ciascuna impresa esecutrice, per i quali restano vigenti e cogenti gli obblighi e responsabilità previsti in materia a carico di ciascun datore di lavoro al cui rispetto si rimanda puntualmente, riservandosi comunque il diritto di verificarne e controllarne in qualsiasi momento l'applicazione.

3. Normativa di Riferimento

3.1 Sicurezza

Dlgs 81 – Testo Unico sulla salute e Sicurezza sul Lavoro – Attuazione dell'art. 1 della legge 03 agosto 20017 n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (*Gazzetta ufficiale n°101 del 30 aprile 2008 – supplemento ordinario n°108*) e successive modificazioni ed integrazioni. (*Dlgs 106/2009 art. 32 del D.L. 21/06/2013 n° 69 convertito con modificazioni dalla L. 09/08/2013 n° 98*)

3.2 Antincendio

D.M. 10 Marzo 1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

DPR 01 agosto 2011 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

3.3 Impianti

DM 37 del 2008 – Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

3.4 Appalti

Decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE e 2014/25/UE.

4. Definizioni

Di seguito si forniscono alcune definizioni relative ai soggetti che intervengono e sono presenti nell'argomento trattato ed ai tipi di contratto che possono essere stipulati.

-Appaltante o committente: colui che affida un lavoro o una prestazione. Nel caso specifico, come da regolamento regionale, il Direttore che sottoscrive lo specifico contratto di appalto.

-Soggetto beneficiario: è il/i soggetto/i presso il quale viene erogato il lavoro o la prestazione.

-Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

-Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

-DUVRI: Documento unico di valutazione ricognitiva dei rischi da interferenze standard. Parte integrante del contratto.

-DUVRI esecutivo: Documento di valutazione dei rischi interferenti integrativo al DUVRI PRELIMINARE, riportante i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. Detto documento integra gli atti contrattuali.

-Referente locale per il committente: è la persona che si interfaccia con il referente dell'impresa appaltatrice per la gestione operativa dell'appalto.

-Referente dell'impresa appaltatrice: Responsabile dell'impresa appaltatrice per la conduzione dei lavori/espletamento del servizio con lo specifico incarico di collaborare con il Direttore committente e il Referente locale, di promuovere e coordinare la sicurezza e l'igiene del lavoro.

-Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 2 comma 1 lett. (a) D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.).

-Committente: Soggetto che, avendone l'autorità, sottoscrive con l'impresa il contratto per un intervento che prevede la presenza di personale dell'impresa stessa, di seguito identificato come Stazione Appaltante.

-Datore di Lavoro: Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. *Nelle pubbliche amministrazioni* di cui articolo 1 , comma 2 , del decreto Legislativo 30 marzo 2011, n°165, per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività. E dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

-Contratto d'appalto: l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).

-Appalto promiscuo: gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta, generalmente, di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.

-Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.)

-Contratto d'opera: il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.)

-Luoghi di lavoro: luoghi destinato a contenere luoghi di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile al lavoratore per il proprio lavoro.

5. Struttura del DUVRI

Per quanto evidenziato finora, il DUVRI deve essere:

- integrato con il Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR);
- indipendente dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR);
- finalizzato a gestire i rischi interferenziali;
- unico per tutti gli appalti che comportano rischi tra loro interferenti.

Il DUVRI non si applica ai rischi specifici propri dell'attività delle singole Imprese appaltatrici o dei singoli

lavoratori autonomi; per tutti gli altri rischi, non riferibili alle interferenze, resta infatti immutato l'obbligo, per ciascun Datore di Lavoro, di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR). All'atto della predisposizione della richiesta di offerta o, per i contratti pubblici, della pubblicazione del bando o della lettera di invito, il DLC trasmette a tutti gli Appaltatori informazioni inerenti:

- l'organizzazione interna dell'Azienda;
- i rischi specifici presenti nelle aree di lavoro e incidenti sulle attività oggetto dell'appalto;
- le fasi lavorative che dovranno essere eseguite;
- le modalità di gestione dell'emergenza;
- le modalità di accesso alle aree di lavoro;
- le modalità d'uso di sostanze o materiali pericolosi;
- le linee di energia;
- ecc.

Quindi, ciascun Appaltatore trasmette al DLC informazioni inerenti:

- la propria organizzazione;
- i rischi indotti all'interno dell'Azienda dalle lavorazioni oggetto dell'appalto;
- le eventuali proposte di ulteriori misure di prevenzione e protezione da adottare;
- ecc.

I contenuti minimi del DUVRI debbono riguardare i seguenti punti:

- prioritaria identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi (metodologia adoperata);

- descrizione dell’Azienda Committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso le aree ed i reparti interessati dalle attività oggetto dell’appalto;
- descrizione delle attività svolte dagli Appaltatori;
- identificazione dei locali a disposizione dell’Appaltatore (viabilità, servizi igienici, refettori, ecc.);
- valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro (previa individuazione dei rischi e delle sovrapposizioni spazio-temporali);
- cronoprogramma delle attività che evidenzia:
 - o le attività oggetto dell’appalto;
 - o le aree di lavoro nelle quali saranno svolte le attività;
 - o le attività lavorative omogenee per rischio;
 - o gli esecutori delle attività.
- organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
- computo estimativo dei costi della sicurezza;
- coordinamento delle fasi lavorative.

L’intero procedimento che porta all’elaborazione del DUVRI è finalizzato ad enfatizzare le situazioni più pericolose dei rischi interferenti, ad individuare le procedure per le lavorazioni critiche necessarie alla gestione dell’appalto, a pianificare preventivamente le sequenze spazio-temporali delle diverse attività, a valutare tutti i rischi interferenti con una metodologia sistematica, a predisporre le misure di prevenzione e protezione necessarie alla eliminazione/riduzione/gestione dei rischi interferenti ed a fornire chiare informazioni agli Appaltatori su eventuali obblighi previsti nelle aree di lavoro oggetto dell’appalto.

6. Il modello di DUVRI adottato

Il presente modello può trovare efficace applicazione in tutti i casi di appalti ordinari. Nel caso di appalti complessi occorrerà, ovviamente, un maggior approfondimento da parte della Committenza ed il modello potrà, se del caso, costituire un’utile traccia per la stesura del documento.

Il modello riporta nella **Parte 1** tre tabelle per l’inserimento delle informazioni, a livello generale, contrattuale e prevenzionistico, relative all’Azienda Committente.

Anche la **Parte 2** è strutturata su tre tabelle:

2a) individuazione delle aree di lavoro dove saranno svolte le attività oggetto dell'appalto;

2b) descrizione delle singole fasi di lavoro;

2c) indicazione dei rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e incidenti sulle attività oggetto dell'appalto.

La **Parte 3** costituisce la parte informativa sulle misure di prevenzione e protezione vigenti all'interno dei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto.

La **Parte 4** rappresenta la vera e propria valutazione dei rischi da attività interferenziali; partendo dall'individuazione dei rischi da interferenza standard, specifici e indotti, (tabella di cui al punto 4 A) e delle sovrapposizioni spazio-temporali, (tabella di cui al punto 4 B) la procedura di valutazione conduce verso due possibilità (4a e 4b). Nell'ipotesi in cui nessuna delle fasi di lavoro presenti rischi interferenti (ipotesi 4a) ci si troverà di fronte ad un appalto senza contatto rischioso.

Nel caso opposto, cioè quando anche in una sola delle fasi di lavoro siano presenti rischi dovuti all'interferenza (ipotesi 4b) ci si troverà di fronte ad un appalto con contatto rischioso.

In tale ipotesi, valutati i rischi (tabella di cui al punto 4 C), occorrerà individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie per la gestione dei rischi da interferenza e procedere alla stima dei relativi costi.

I costi della sicurezza, come specificato al paragrafo 3.1, dovranno essere quantificati (tabella di cui al punto 4 D) e non assoggettati a ribasso d'asta; la stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi non a percentuale).

Al termine della valutazione dei rischi, e della conseguente individuazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, occorre pianificare il coordinamento delle fasi lavorative.

La compilazione della **Parte 5** costituisce onere dell'operatore economico che risponde alla richiesta di offerta; l'Impresa, o il lavoratore autonomo offerente, comunica alla Committenza i dati generali e la propria organizzazione in materia di prevenzione dei rischi anche, e soprattutto, in relazione alle opere oggetto dell'appalto; si dovranno inoltre comunicare eventuali ulteriori notizie inerenti le attività che saranno svolte nel corso dell'affidamento, l'eventuale richiesta di autorizzazione al subappalto e gli ulteriori rischi, indotti, che si prevede di immettere nei luoghi di lavoro della Committenza, in aggiunta a quelli stimati dal DLC (tabella 5a). Inoltre, nell'ottica della cooperazione per la sicurezza, l'Impresa, o il lavoratore autonomo, può fornire indicazioni inerenti misure di prevenzione protezione, ulteriori rispetto a quelle indicate dalla Committenza nella Parte 4, ritenute necessarie per eliminare, ovvero ridurre al minimo, le interferenze (tabella 5b).

La **Parte 6** costituisce la parte di coordinamento delle interferenze all'interno dei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto.

La **Parte 7** raccoglie .:

- **L'Allegato 1**, da includere nel documento, si riferisce alla dichiarazione, sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa alle responsabilità poste a carico dell'operatore economico,
- **L'Allegato 2** riporta uno schema utile alla stesura del verbale di riunione di coordinamento (o di sopralluogo preventivo) che il Committente e l'operatore economico interessato all'affidamento dei lavori debbono redigere una volta avvenuta la stipula del contratto (o a seguito di sopralluogo preventivo). Costituendo le predette sezioni una traccia per la compilazione del DUVRI, esse sono caratterizzate da una completa flessibilità in vista di eventuali modifiche;
- **L'Allegato 3**, elaborati grafici.

La **Parte 8** costituisce la parte dei costi sulle misure di prevenzione e protezione vigenti all'interno dei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto.